

(N. 1154)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1965

Periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare

ONOREVOLI SENATORI. — Le vigenti norme sull'avanzamento degli ufficiali in s.p.e. del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica richiedono per la valutazione dei generali di brigata aerea e dei maggiori il requisito, rispettivamente, di un anno di comando di brigata aerea o comando equipollente e di due anni in reparti d'impiego.

Per effetto della riduzione della permanenza media nei predetti gradi conseguente all'applicazione della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in s.p.e. dell'Aeronautica militare, sono sorte serie difficoltà per consen-

tire a tutti gli ufficiali interessati di compiere tempestivamente i prescritti periodi minimi di comando.

Allo scopo di porre rimedio a tale situazione, e tenuto conto che nessun particolare requisito è previsto per i corrispondenti gradi dell'Esercito e della Marina, è stato predisposto l'unito disegno di legge inteso a modificare la tabella n. 3 annessa alla legge di avanzamento nel senso di sopprimere i requisiti ora richiesti ai generali di brigata aerea e ai maggiori piloti e di riferire anche ai suddetti gradi i requisiti stabiliti per i generali di divisione aerea ed i tenenti colonnelli.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Al quadro I « Ruolo naviganti normale » della tabella n. 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quale risulta modificata dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1963, numero 1431, sono apportate le seguenti varianti:

— le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di generale di divisione aerea e di tenente colonnello sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« 1 anno di comando di divisione aerea, o comando equipollente, salvo che nel grado di generale di brigata aerea si sia tenuto il comando di brigata aerea, o comando equipollente, per almeno un anno »;

« 2 anni in reparti di impiego, dei quali uno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; aver frequentato il corso superiore della scuola di guerra aerea ».

— le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di generale di brigata aerea e di maggiore sono soppresse.